



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

42 - 2020 - 23 - 195

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2020, n. 23

Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2020. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2020

Art. 1

Svolgimento ed indizione delle consultazioni elettorali comunali per l'anno 2020.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2020

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2020, n. 13 (Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020), le parole: "domenica compresa" sono sostituite dalle seguenti: "domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nel lunedì successivo, dalle ore 7 alle ore 15, compresi".

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2020, è aggiunto il seguente: "2-bis. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per le consultazioni di cui ai commi 1 e 2, si procede allo scrutinio.".

3. Dopo il comma 3. dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2020, è aggiunto il seguente: "3 bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, le consultazioni elettorali dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui alla normativa nazionale, ivi compresi i protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.".

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).